**BANDO PUBBLICO PER L’UTILIZZO DEL FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI**

**IL RESPONSABILE DELL’AREA 3**

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 marzo 2016 “Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all’art.6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, 102, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124. Riparto annualità 2016, attuativo dell’art. 6, comma 5 del D.L. 102/2013 il quale, oltre a provvedere alla ripartizione delle risorse disponibili per l’anno 2016, ha definito i nuovi criteri per la gestione del fondo;

VISTA la DGR n. 82/2017, ad oggetto: revoca DGR n. 1119/2014 e n. 125/2015 – approvazione nuove linee guida per l’utilizzo del Fondo Destinato agli inquilini morosi incolpevoli;

VISTA La DGR 931 del 13/07/2020, in forza della quale sono state approvate le linee guida per l’anno 2020 relative all’utilizzo del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, ad integrazione e modifica della suddetta DGR 82/2017;

VISTA la DGR 1672 del 28/12/2021 con cui sono state approvate le linee guida per l’anno 2021 relative all’utilizzo del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, ad integrazione e modifica della DGR 82 del 30/01/2017 e s.m.i.;

VISTA la DGR 1348 del 24/10/2022 ad oggetto: “Art. 6, co. 5, D.L. n. 102/2013 (convertito L.104/2013) - D.M. 218 del 13 luglio 2022 - Fondo inquilini morosi incolpevoli – Anno 2022 – Modifiche e integrazioni alla DGR 30.1.2017, n. 82 e s.m.i. - Approvazione testo coordinato - Risorse disponibili € 989.468,09 – Capitolo 2120610004, bilancio 2022/2024, annualità 2022.” con la quale è stato approvato il testo coordinato 2022 “Linee guida per l’utilizzo del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli.”;

VISTO il protocollo n. 20991 avente data 27/07/2023 ed oggetto “Fondo inquilini morosi incolpevoli” con il quale è stato inviato il testo coordinato 2023 “Linee guida per l’utilizzo del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli”;

**rende noto**

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande, su modello predisposto dal Comune per la richiesta di contributi a favore di inquilini morosi incolpevoli.

**CRITERI DI DEFINIZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE:** ai sensi dell'art. 2 del D.M. 14 maggio 2014 per morosità incolpevole si intende “la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.” **La sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone è accertata dal Comune attraverso la verifica del nesso tra il mancato pagamento dell'affitto e la causa di crisi economica o malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare tale da incidere/aver inciso in maniera considerevole sul reddito complessivo del nucleo stesso; in particolare, a dimostrazione della incolpevolezza della morosità, l'interessato dovrà dimostrare la regolarità nei pagamenti degli affitti negli anni precedenti all'insorgere della riduzione della capacità reddituale anche qualora il contratto di locazione sia stato stipulato per un alloggio ubicato in Comune diverso da quello di attuale residenza.**

1. **MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

La domanda, indirizzata al Comune di Sant’Elpidio A Mare e **debitamente sottoscritta dal richiedente ovvero dal destinatario della intimazione di sfratto**, corredata di fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità va redatta su apposito modulo e relativi allegati predisposti dal Comune recanti le dichiarazioni sostitutive inerenti tutti i requisiti per l'accesso al beneficio richiesto.

**Il Bando è una procedura “Aperta” fino all’esaurimento delle risorse disponibili e pertanto saranno accolte tutte le domande ammissibili.** Il contributo verrà erogato agli aventi diritto solo successivamente all’effettiva liquidazione delle risorse da parte della Regione Marche al Comune di Sant’Elpidio a Mare fino e non oltre l’esaurimento del finanziamento concesso. Ne consegue che, oltre tale limite, il regolare possesso dei requisiti richiesti e la collocazione in graduatoria non sono utili ai fini della erogazione del beneficio. Nel caso il finanziamento non sia sufficiente a soddisfare il contributo massimo ammissibile relativo alle tipologie di intervento, lo stesso contributo da assegnare sarà rimodulato in relazione all’effettivo importo erogato dalla Regione Marche.

**DOVE RITIRARE LA MODULISTICA**: sul sito internet del Comune Sant’Elpidio a Mare www.comune.santelpidioamare.fm.it o direttamente presso l’Ufficio Servizi Sociali SERVIZI SOCIALI Piazza Marconi, 14/f tel. 0734/8196 382-364 **PREVIO APPUNTAMENTO**

1. **DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO**

**Destinatari del beneficio e requisiti oggettivi:**

- nuclei familiari in cui il destinatario della intimazione di sfratto per morosità incolpevole come sopra definita, ovvero uno dei componenti del nucleo familiare residente nell'alloggio, sia un lavoratore dipendente, autonomo o precario colpito dalla crisi economica, con conseguente riduzione della capacità reddituale per un evento quale:

* Perdita del lavoro per licenziamento;
* Accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
* Cassa integrazione ordinaria o straordinaria che ha limitato e limita notevolmente la capacità reddituale;
* Cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
* Mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;
* malattia grave, infortunio decesso di un componente del nucleo familiare che ha comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impegno di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

**La domanda deve essere inoltrata dal destinatario della intimazione di sfratto.**

Requisiti soggettivi:

1. Reddito I.S.E. non superiore ad € 35.000,00 o reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad € 26.000,00.

Nel caso di domande di contributo presentate per le finalità f) e g) della tabella di cui al successivo paragrafo D, il richiedente deve avere un ISEE, annuale o corrente, non superiore a € 35.000,00, oltre che aver subito, anche in ragione dell’emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%;

1. Destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida. Tale requisito non è richiesto nel caso di domande di contributo presentate per le Finalità f) e g) della tabella di cui al successivo paragrafo D;
2. Titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato iscritta al N.C.E.U., che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, ubicata nel Comune di Sant’Elpidio a Mare e avere residenza anagrafica nel predetto alloggio oggetto della procedura di rilascio, da almeno un anno;
3. cittadinanza italiana o di un paese dell'UE, ovvero, in caso di cittadini non appartenenti alla U.E., possesso di un regolare titolo di soggiorno;
4. non essere titolari, nè il richiedente nè gli altri membri del nucleo familiare, del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito del territorio provinciale.

Per l’anno 2020 sono altresì ammessi a beneficiare del contributo i soggetti che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, presentino una autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell’emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 30% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o agli oneri accessori. Il richiedente deve essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare registrato, anche se tardivamente, e deve risiedere nell’alloggio da almeno un anno. Sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.

Con riguardo al requisito della perdita del reddito familiare si precisa che:

a) lavoro dipendente: la diminuzione del reddito da lavoro dipendente, nella misura minima del 30%, viene dimostrata mediante confronto tra il reddito lordo percepito in busta paga nei mesi di marzo, aprile e maggio 2019 e il reddito lordo percepito nelle corrispondenti mensilità 2020. L’eventuale reddito da cassa integrazione 2020 viene dichiarato e considerato ai fini del raffronto; se al momento della presentazione della domanda non è stato ancora percepito, viene considerato nella misura del 50%. Ai fini del confronto non vengono considerati i redditi derivanti da premi di produzione e/o produttività;

b) lavoro autonomo: la diminuzione del reddito da lavoro autonomo, nella misura minima del 30%, viene dimostrata mediante confronto tra il volume di affari ai fini IVA registrato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2019 e il volume di affari ai fini IVA registrato nelle corrispondenti mensilità 2020. Per i lavoratori autonomi in regime di contabilità forfettaria o semplificata il confronto avviene sul fatturato registrato nel trimestre marzo-maggio, anni 2019 e 2020;

c) lavoro intermittente con contratto a chiamata: il requisito viene dimostrato confrontando la media delle retribuzioni mensili dell’anno 2019 con le retribuzioni percepite nei singoli mesi di marzo, aprile e maggio 2020;

d) Nel caso di redditi misti (es.: lavoro dipendente e lavoro autonomo) o di più redditi omogenei (es.: 2 redditi da lavoro dipendente o 2 redditi da lavoro autonomo) all’interno dello stesso nucleo familiare / formazione sociale di cui alla legge n. 76 del 20 maggio 2016, gli stessi vanno sommati tra loro ai fini della verifica della riduzione del 30%”.

Per l’anno 2021 la riduzione del reddito IRPEF superiore al 25% viene certificata attraverso l’ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra l’imponibile complessivo derivante dalle dichiarazioni fiscali 2021/2020. In quest’ultimo caso si precisa che: - Se nel nucleo familiare sono presenti più contribuenti, ai fini del confronto si dovrà procedere alla somma dei redditi percepiti nel 2019 e alla somma dei redditi percepiti nel 2020;

- Se nel nucleo familiare sono presenti più contribuenti, e uno o più di questi abbia percepito redditi a partire dall’anno 2020, i relativi importi sono considerati nella misura del 50 per cento.

Per l’anno 2022 la riduzione del reddito IRPEF superiore al 25% viene certificata attraverso l’ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra l’imponibile complessivo derivante dalle dichiarazioni fiscali 2022/2021.

In quest’ultimo caso si precisa che:

- Se nel nucleo familiare sono presenti più contribuenti, ai fini del confronto si dovrà procedere alla somma dei redditi percepiti nel 2020 e alla somma dei redditi percepiti nel 2021;

- Se nel nucleo familiare sono presenti più contribuenti, e uno o più di questi abbia percepito redditi a partire dall’anno 2021, i relativi importi sono considerati nella misura del 50 per cento.

Sono escluse le richieste provenienti da soggetti che hanno presentato, nell’anno 2020, domanda di contributo per l’accesso alla Misura: “Emergenza epidemiologica Covid-19. Intervento straordinario di sostegno pagamento canoni di locazione” approvata dalla Regione Marche con DGR 746 del 15.6.2020 e smi.

Per l’anno 2021 sono escluse le domande di cui alla Finalità f) della tabella presente nel paragrafo 6, provenienti da soggetti che hanno presentato domanda di contributo per il pagamento di canoni locativi 2021 ai sensi dell’art. 11 della L.431/1998 (Fondo per il sostegno all’accesso agli alloggi in locazione).

Per l’anno 2022 sono escluse le domande di cui alla Finalità g) della tabella presente nel paragrafo 6, provenienti da soggetti che hanno presentato domanda di contributo per il pagamento di canoni locativi 2022 ai sensi dell’art. 11 della L.431/1998 (Fondo per il sostegno all’accesso agli alloggi in locazione).

Restano inoltre ferme le cause di incompatibilità, stabilite dalla normativa statale, dei contributi di cui al Fondo per la morosità incolpevole con altre forme di sussidio pubblico.

1. **PRIORITA' NELLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO**

I contributi vengono erogati in favore di:

1. per gli inquilini di cui al punto 6, lett.a) della DGR 82/2017, nell’importo massimo di contributo pari ad € 8.000,00 sono ricompresi anche gli insoluti per oneri accessori (oneri condominiali) e per il pagamento delle spese legali per un importo minimo di € 250,00, purché maturato, fino ad un massimo di € 1.000,00;
2. per gli inquilini di cui al punto 6, lett. B) della DGR 82/2017, che dimostrino la disponibilità del proprietario a consentire il differimento dell’esecuzione di almeno 6 mesi, si ritiene utile prevedere una ulteriore graduazione del contributo in funzione dell’entità del differimento dell’esecuzione del provvedimento di sfratto riconoscendo:

* Tetto massimo di € 6.000,00 per differimento pari o superiore a 9 mesi ;
* Tetto massimo di € 4.200,00 per differimento pari o superiore a 6 mesi e inferiore a 9 ;

1. per gli inquilini di cui al punto 6, e lett.c) della DGR, il contributo è modulato con riferimento all’entità del deposito cauzionale riferito a 3 mensilità, nei limiti massimi previsti dalla DGR 82/2017;
2. di non avvalersi della possibilità di graduare il contributo prevista dal paragrafo 7 della DGR 82/2017, in considerazione della complessità e dell’avvio a carattere sperimentale del bando stesso, nonché della non prevedibilità dell’impatto sulla situazione dei nuclei interessati in funzione dei requisiti tassativamente previsti; si specifica solamente che l’erogazione del contributo, sarà interrotta qualora la predetta incidenza risulti inferiore al 15%, rilevata a seguito di verifiche semestrali o al venir meno del requisito della residenza.
3. per i conduttori di alloggi ERP agevolata o sovvenzionata il requisito di cui all’articolo 3, comma 1, lett. b, del D.M. 30/3/2016 ovvero essere destinatario, di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida è soddisfatto quando lo sfratto sia conseguente al Decreto emanato dal Giudice ai sensi dell’art. 32 R.D. n. 1165/1938 o conseguente alla risoluzione unilaterale del contratto ex art. 20 undecies, comma 1, LR n. 36/2005 e s.m.i cui abbia fatto seguito l’adozione, del Decreto previsto dall’articolo 18, comma 1, DPR n. 1035/1972 giusto parere espresso in data 26/10/2016 dal Servizio P.F. Attività Normativa della Regione Marche pervenuto in data 16/5/2017;
4. il Bando è una procedura “Aperta” fino all’esaurimento delle risorse disponibili e pertanto saranno accolte tutte le domande ammissibili. Il contributo verrà erogato agli aventi diritto solo successivamente all’effettiva liquidazione delle risorse da parte della Regione Marche al Comune di Sant’Elpidio A Mare fino e non oltre l’esaurimento del finanziamento concesso. Ne consegue che, oltre tale limite, il regolare possesso dei requisiti richiesti e la collocazione in graduatoria non sono utili ai fini della erogazione del beneficio. Nel caso il finanziamento non sia sufficiente a soddisfare il contributo massimo ammissibile relativo alle tipologie di intervento lo stesso contributo da assegnare sarà rimodulato in relazione all’effettivo importo erogato dalla Regione Marche.
5. **MODALITA’ DI DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

Il Comune nell'istruttoria delle domande presentate dai concorrenti, ne verifica la completezza e la regolarità e procede alla formazione della graduatoria formulata sulla base del valore ISEE, in ordine crescente. Il contributo verrà erogato agli aventi diritto successivamente all’effettiva liquidazione del fondo regionale al Comune di Sant’Elpidio A Mare fino e non oltre all'esaurimento del finanziamento concesso come sopra indicato; ne consegue che, oltre tale limite, la collocazione in graduatoria non è utile ai fini della erogazione del beneficio.

**Il contributo massimo erogabile è così determinato:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Finalità** | **Contributo** |
| **A.** Sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni 2 (due), con contestuale rinuncia all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile. | Il Contributo viene concesso per l’intero insoluto maturato entro il tetto massimo di € 8.000,00. Nell’importo massimo sono compresi gli oneri condominiali e le spese legali per un importo minimo di € 250,00, purché maturato, fino ad un massimo di € 1.000,00. |
| **B.** Ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell’immobile consenta il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile per il tempo necessario a trovare un’adeguata soluzione abitativa all’inquilino moroso incolpevole. | Il contributo corrisponde al canone mensile moltiplicato per i mesi di differimento con una graduazione in funzione dell’entità del differimento dell’esecuzione del provvedimento di sfratto nel rispetto dei seguenti limiti:  € 6.000,00 per differimento pari o superiore a 9 mesi;  € 4.200,00 per differimento pari o superiore a 6 mesi e inferiore a 9.  In entrambi i casi, a decorrere dalla data di presentazione della domanda regolamentare protocollata. |
| **C.** Assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione | Il contributo non può essere superiore all’importo di 3 mensilità con un massimo di € 1.800,00 |
| **D.** Assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto di locazione stipulato ai sensi dell’art. 2, comma 3 della legge 431/98 e ss.mm.ii (canone concordato). | Il contributo, determinato in relazione al canone mensile, può essere riconosciuto per un importo massimo di € 12.000,00. |
| INTEGRAZIONE ANNO 2020  **E.** Regolarizzare il pagamento dei canoni di locazione relativi al periodo marzo-maggio 2020, a seguito della perdita di liquidità connessa all’emergenza da Covid-19.. | INTEGRAZIONE ANNO 2020  Il contributo non può essere superiore all’importo dell’insoluto, con un massimo di € 500,00/mese |
| INTEGRAZIONE ANNO 2021  **F**. Regolarizzare il pagamento dei canoni di locazione relativi all’anno 2021, a seguito della perdita del reddito IRPEF in misura superiore al 25% per motivi connessi all’emergenza da Covid-19. | INTEGRAZIONE ANNO 2021  Il contributo copre il canone locativo delle mensilità a contratto per il 2021, pari al 40% del relativo importo, fino a un massimo di € 2.500,00.  Il contributo in argomento è incompatibile con il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11 della L.431/1998, per cui i due contributi sono alternativi tra loro. |
| INTEGRAZIONE ANNO 2022  **G.** Regolarizzare il pagamento dei canoni di locazione relativi all’anno 2022, a seguito della perdita del reddito IRPEF in misura superiore al 25%, anche per motivi connessi all’emergenza da Covid-19. | INTEGRAZIONE ANNO 2022  ll contributo copre il canone locativo delle mensilità a contratto per il 2022, pari al 40% del relativo importo, fino a un massimo di € 2.500,00. |

Il contributo, pur essendo riconosciuto al conduttore richiedente, il quale risulta a tutti gli effetti beneficiario della prestazione, è corrisposto direttamente al proprietario su delega del conduttore dopo l'avvenuta conclusione degli accordi / contratti fra le parti.

L’importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole di cui alle finalità a) b) c) e d) non può comunque superare l’importo massimo complessivo di € 12.000,00.

Qualora il Comune assegni il contributo di cui alla lettera d), all’atto della stipula del nuovo contratto, questo può essere liquidato per un importo corrispondente a 6 mensilità. Successivamente l’erogazione avverrà con cadenza trimestrale posticipata previa verifica del mantenimento della residenza del conduttore nell’alloggio oggetto del contratto. Il Comune verifica altresì semestralmente l’incidenza del canone di locazione sull’ISEE del nucleo familiare.

Qualora, in occasione della predetta verifica, il Comune accerti che l’incidenza del canone di locazione sull’ISEE del nucleo familiare si è ridotta in misura significativa rispetto alla situazione esistente all’epoca della presentazione della domanda, il Comune procede ad una proporzionale riduzione del contributo nella misura da indicare nel Bando.

Laddove dai controlli esperiti si riscontri il venir meno del requisito della residenza nell’alloggio oggetto del contratto o che l’incidenza del canone sull’ISEE risulti inferiore al 15%, l’erogazione del contributo verrà interrotta.

**F. DOCUMENTI**

Al fine di consentire l’istruttoria delle domande presentate, i richiedenti dovranno produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta sul Modello di richiesta predisposto dal Comune che reca tutte le dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al beneficio e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del contributo in relazione al precedente paragrafo D.

I richiedenti dovranno allegare in copia la seguente documentazione:

1. Documentazione idonea ad attestare il regolare pagamento dei canoni di locazione precedentemente all’insorgere della morosità incolpevole;
2. Copia del contratto di locazione registrato relativo all’alloggio oggetto di procedura di sfratto;
3. Copia dell’atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida o, in caso di sfratto esecutivo, copia dell’atto convalidato con indicazione della data di accesso all’Ufficiale Giudiziario oppure:

* Decreto emanato dal Giudice ai sensi dell’art. 35 R.D. n. 1165/1938
* Decreto previsto dall’articolo 18, comma 1, DPR n. 1035/1972

1. Documentazione idonea a dimostrare il nesso causale tra l’insorgere della situazione della capacità reddituale e la condizione di morosità incolpevole e precisamente:

* copia atto di licenziamento;
* copia accordo aziendale o sindacale con riduzione dell’orario di lavoro;
* copia accordo o comunicazione inerente l’applicazione della cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
* documentazione attestante la cessazione di attività libero-professionali o di impresa;
* documentazione comprovante il mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;
* documentazione comprovante la malattia grave o l’infortunio di un componente del nucleo familiare che abbia inciso in maniera considerevole sul reddito complessivo del nucleo stesso;
* ricevute di pagamento di rilevanti spese mediche e assistenziali conseguenti a malattia grave o a infortunio di un componente del nucleo familiare che abbia inciso in maniera considerevole sul reddito complessivo del nucleo stesso;

1. Dichiarazione del proprietario dell’alloggio redatta nello schema predisposto dall’Amministrazione, in uno dei Quadri A, B, C o D in base alle finalità del contributo richiesto, corredata da documento di identità del proprietario medesimo;
2. per i cittadini non appartenenti a Paesi dell’Unione europea Carta di soggiorno ovvero permesso di soggiorno;
3. Per i richiedenti di cui al punto g) del paragrafo D: ISEE corrente o riduzione del reddito IRPEF certificata mediante il confronto tra l’imponibile complessivo derivante dalle dichiarazioni fiscali 2022/2021.

In quest’ultimo caso si precisa che:

- Se nel nucleo familiare sono presenti più contribuenti, ai fini del confronto si dovrà procedere alla somma dei redditi percepiti nel 2021 e alla somma dei redditi percepiti nel 2022;

- Se nel nucleo familiare sono presenti più contribuenti, e uno o più di questi abbia percepito redditi a partire dall’anno 2022, i relativi importi sono considerati nella misura del 50 per cento;

**G. ISTRUTTORIA**

Il Comune di Sant’Elpidio a Mare – Ufficio Servizi Sociali procederà alla verifica dei requisiti oggetto di dichiarazioni rilasciate dal richiedente al momento della compilazione domanda e predisporrà la graduatoria in base ai criteri sopra elencati. Il contributo verrà erogato agli aventi diritto solo successivamente all’effettiva liquidazione delle risorse da parte della Regione Marche al Comune di Sant’Elpidio A Mare fino e non oltre l’esaurimento del finanziamento concesso. Ne consegue che, oltre tale limite, il regolare possesso dei requisiti richiesti e la collocazione in graduatoria non sono utili ai fini della erogazione del beneficio. Nel caso il finanziamento non sia sufficiente a soddisfare il contributo massimo ammissibile relativo alle tipologie di intervento lo stesso contributo da assegnare sarà rimodulato in relazione all’effettivo importo erogato dalla Regione Marche.

Nel caso di domande presentate contestualmente, di domande insoddisfatte accumulatesi per esaurimento delle risorse assegnate o in presenza di altre situazioni legate a specificità locali, il Comune ordina le domande per priorità.

Costituisce criterio preferenziale per la concessione/liquidazione del contributo la presenza all’interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia (art. 3 comma 3 DM 30 marzo 2016 GU 25 luglio 2016):

 ultrasettantenne;

 minore;

 con invalidità accertata per almeno il 74%;

 in carico ai servizi sociali o alle aziende sanitarie locali per l’attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Saranno considerate inammissibili, ai fini della graduatoria e dell’assegnazione del contributo, le domande in cui, a seguito delle attività di verifica da parte del Comune di Sant’Elpidio a Mare - Ufficio Servizi Sociali si riscontri:

* + - Informazioni false e mendaci rese dal richiedente, sotto la propria responsabilità;
    - Domanda pervenuta con modalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente Bando;
    - Mancanza degli allegati richiesti.

**Responsabile del procedimento**

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area 3 - Servizi per la Persona del Comune di Sant’Elpidio a Mare, Dott.ssa Lorella Paniccià.

**Trattamento dati personali**

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs. 101/2018) si rimanda all’Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui all’Allegato B.

**Pubblicazione, informazioni e contatti**

Il presente bando è pubblicato sul sito del Comune di Sant’Elpidio a Mare www.santelpidioamare.it-Servizi- Moduli online-link utili.

**Per ogni informazione relativa al bando:**

La domanda, in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000, dovrà essere redatta esclusivamente sugli appositi moduli disponibili presso la sede dell'Area 3 sita in piazzale Marconi 14/f o scaricabili dal sito internet del Comune www.comune.santelpidioamare.fm.it, e dovranno essere complete di tutti gli allegati previsti nel modulo stesso.

La domanda deve essere presentata al Comune di Sant'Elpidio a Mare  e potrà pervenire con le seguenti modalità:

* a mezzo posta, mediante raccomandata A.R. indirizzata a Comune di Sant'Elpidio a Mare  – Area 3  Servizi per la  Persona – Servizi Sociali – Piazza Matteotti,8– 60015 Comune di Sant'Elpidio a Mare (FM);
* mediante PEC all’indirizzo: [protocollo@pec.santelpidioamare.it](javascript:top.$WC.parent.openWin('%2FWorldClient.dll%3FSession%3DEK88QNT2PE0T4%26View%3DCompose%26New%3DYes%26To%3Dcomune.falconara.protocollo%2540emarche.it','Compose',800,600,'yes');)

**Si informa che gli Uffici  Servizi Sociali raggiungibili ai seguenti numeri tel. 0734 8196 382- 364 dal lunedì  al venerdì  saranno a disposizione per le informazioni e l'aiuto nella compilazione delle domande esclusivamente su appuntamento.**